

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 379<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1990

(Notturna)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del presidente SPADOLINI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>Discussione:</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2209);	
<b>Discussione:</b>		«Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2060)	
«Conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale» (2208)		<b>Approvazione del disegno di legge n. 2209:</b>	
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale»:		BEORCHIA (DC), relatore .....	Pag. 19
FILETTI (MSI-DN) .....	4	SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	19
BATTELLO (PCI) .....	5	AGNELLI Arduino (PSI) .....	21
TOTH (DC), relatore .....	9	BERTOLDI (PCI) .....	21
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia .....	10	FAVILLA (DC) .....	23
DI LEMBO (DC) .....	17	* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) .....	24
		PONTONE (MSI-DN) .....	25

**Discussione:**

«Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista» (1007), d'iniziativa del senatore Battello e di altri senatori

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778»:

SPETIČ (PCI) ..... Pag. 26  
 LOMBARDI (DC), relatore ..... 28 e passim  
 RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno ..... 29, 31, 34

AGNELLI Arduino (PSI) .....	Pag. 31, 34, 37
BATTELLO (PCI) .....	31
BAUSI (DC) .....	32
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) .....	32, 39
BOGGIO (DC) .....	33
TOTH (DC) .....	35
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	38
PONTONE (MSI-DN) .....	39

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
 DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1990** ..... 41

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

consapevolezza dell'interesse generale affinché questi provvedimenti vengano portati avanti, affinché vengano esaminati con senso di responsabilità approfondendo tutte le problematiche e soprattutto tenendo conto della difficoltà di conciliare interessi contrapposti, non tutti pienamente percepibili e che vanno ponderati. Vi è in ogni caso una volontà comune di arrivare felicemente in porto. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**RUFFINO**, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo esprime il proprio apprezzamento al disegno di legge di iniziativa del senatore Battello e di altri senatori; ne apprezza la *ratio* e la sostanza. Nella fattispecie è il caso di dire: «meglio tardi che mai». Non vi è dubbio infatti che la politica perseguita un tempo in alcuni territori non solo di snazionalizzazione ma addirittura – come sostiene nell'esauriente e bella relazione che accompagna il disegno di legge il senatore Battello e come sosteneva poco fa il senatore Spetič – di spersonalizzazione rappresenta certamente un fatto disumano e di grave inciviltà.

Il fatto che stasera il Senato si appresti ad approvare il disegno di legge in esame è certamente positivo. Il Governo ringrazia anche il relatore per la puntualizzazione che ha fatto in ordine alla tutela delle minoranze. Il Governo ha adempiuto al proprio dovere rassegnando un articolato disegno di legge che oggi è all'esame della Commissione affari costituzionali. Il Governo in fine ha già dichiarato la propria disponibilità ad operare eventuali miglioramenti al testo del disegno di legge in questione ed è lieto di fornire il suo contributo perchè esso possa essere rapidamente approvato dal Parlamento. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Prima di passare all'esame degli articoli, prego il senatore segretario di dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

**ULIANICH**, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

#### Art. 1.

1. È riconosciuto il diritto al ripristino nella forma originaria del cognome italiano assunto o attribuito, in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, estese dal regio decreto 7 aprile

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che ho presentato insieme ad altri colleghi ai quali si è aggiunto ora il senatore Strik Lievers. Esso nasce dalla considerazione che il dettato dell'articolo 3 a noi sembra non adeguato. Riconosco che la Commissione ha notevolmente migliorato il testo e confesso che avrei molti dubbi ad una estensione automatica a tutti i membri della famiglia per il solo fatto che il capo famiglia abbia presentato istanza. È vero che l'articolo 3, nel testo proposto dalla Commissione, è così formulato: «Il decreto prefettizio è notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto». Tuttavia, poichè siamo in questo caso nell'ambito della materia relativa ai diritti soggettivi, vale a dire ai diritti che competono ad un determinato soggetto, è opportuno accettare sì il testo proposto dalla Commissione, ma con un'aggiunta: «Per i membri della stessa famiglia, ove consenzienti, si può provvedere con un unico decreto». Mi sembra che questa formulazione sia più conforme alla nostra tradizione, alla nostra prassi e alla nostra cultura giuridica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LOMBARDI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, in quanto l'emendamento in esame si colloca nella stessa linea seguita dalla Commissione nel modificare il testo originario del provvedimento.

**RUFFINO**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

A titolo personale, mi permetto tuttavia di suggerire di valutare l'opportunità di aggiungere le seguenti parole: «ove consenzienti, se maggiorenni», richiamando così una norma cui si fa riferimento nel disegno di legge presentato dal senatore Battello. Ritengo infatti opportuna questa specificazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, non intendo farne una questione di fondo. Se l'emendamento troverà il consenso della maggioranza dell'Assemblea, non vi sarà alcun problema.

Desidero, solo per scrupolo (dal momento che le cose non si pensano la sera e si fanno la mattina, ma vi si riflette sopra), sottolineare che è ben vero (non disconosco affatto l'argomento) che in questo modo si tutela maggiormente il diritto soggettivo in presenza di maggiorenni, ammesso che di mero diritto soggettivo si debba parlare ovvero invece di diritto delle personalità (non apro questa parentesi), tuttavia, si introduce anche una asimmetria nel subsistema relativo al ripristino dei cognomi, poichè resterà nell'ordinamento la norma concernente i cittadini del Trentino Alto Adige, per i quali è prevista la

devono subire, come già riferito, anche l'umiliazione di cambiare il nome, una cosa che è addirittura fuori discussione e che, anche se non è codificata da una legge, è comunque codificata da una prassi diventata più forte di una legge.

Circa i nomi, è vero che debbono essere modificati i nomi delle città che ricadono entro il confine dell'Italia per ritornare ai vecchi nomi, ma sarebbe anche opportuno che si facesse qualche passo affinché quei nomi che erano italiani, come Pola ad esempio, non assumano altri nomi. Infatti, se noi tolleriamo queste cose, siamo veramente persone prive di personalità e non siamo neanche degni di far parte dell'Europa. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, vorrei conoscere il testo definitivo dell'emendamento 3.1.

LOMBARDI, *relatore*. L'emendamento dovrebbe essere così riformulato: «*Al comma 1, dopo la parola: "famiglia", inserire le seguenti: "se maggiorenni, ove consenzienti,"*». Saremmo favorevoli a questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. I proponenti sono d'accordo su questa formulazione?

AGNELLI Arduino. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, nel nuovo testo.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento, come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Agnelli Arduino e da altri senatori, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 4.

1. Il decreto che ripristina il cognome è trasmesso e trascritto d'ufficio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l'atto di nascita delle persone a cui si riferisce e deve essere annotato in calce all'atto medesimo.

2. Tutti gli altri registri, elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.